



**REGIONE MARCHE**  
**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO**  
**DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

**SETTORE STRUTTURA DECENTRATA AGRICOLTURA DI PESARO URBINO**

**Delibera di Giunta Regionale n. 1588 del 6/11/2023**

**BANDO REGIONALE per**

**“Misure urgenti per favorire la liquidità nelle aziende a seguito della guerra Russo Ucraina, a sostegno della cooperazione e delle organizzazioni dei produttori del settore carni bovine della Regione Marche”**

**Obiettivi:** Contenere le conseguenze economiche conseguenti alla guerra Russo Ucraina, garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo con particolare riferimento alla cooperazione ed alle organizzazioni dei produttori del settore carni bovine.

**Destinatari del bando:** cooperative agricole / Organizzazione di produttori riconosciuta dalla Regione Marche che operano nel settore della carne bovina con maggioranza dei soci allevatori, sede legale od operativa, nella Regione Marche.

**Annualità: 2023**

**Dotazione finanziaria assegnata: € 300.000,00**

**Scadenza per la presentazione delle domande: giovedì 30 novembre 2023**

**Responsabile del procedimento**

Responsabile regionale: Roberto Gatto

Tel. 071.8063651 Indirizzo mail: roberto.gatto@regione.marche.it

PEC: regione.marche.agricoltura@emarche.it

## SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
<b>1. Obiettivi e finalità .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Ambito territoriale.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Dotazione finanziaria.....</b>	<b>3</b>
<b>4. Descrizione del tipo di intervento.....</b>	<b>3</b>
<b>4.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto .....</b>	<b>3</b>
<b>4.1.1 Requisiti del soggetto richiedente .....</b>	<b>3</b>
<b>4.1.2 Requisiti dell'impresa.....</b>	<b>4</b>
<b>4.2 Tipologie di intervento.....</b>	<b>4</b>
<b>4.3 Importi ed aliquote dell'aiuto .....</b>	<b>5</b>
<b>4.3.1 Regime d'aiuto.....</b>	<b>5</b>
<b>4.4 Criteri di sostegno .....</b>	<b>7</b>
<b>5 Fase di ammissibilità .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1 Presentazione della domanda.....</b>	<b>7</b>
<b>5.1.1 Modalità di presentazione delle domande .....</b>	<b>7</b>
<b>5.1.2 Termini per la presentazione delle domande.....</b>	<b>9</b>
<b>5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda: .....</b>	<b>9</b>
<b>5.1.4 Richieste integrazioni documentali .....</b>	<b>10</b>
<b>5.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda .....</b>	<b>10</b>
<b>5.2.1 Controlli in fase di istruttoria .....</b>	<b>10</b>
<b>5.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo ...</b>	<b>11</b>
<b>5.3.1 Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità .....</b>	<b>11</b>
<b>5.3.2 Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno .....</b>	<b>11</b>
<b>6. Impegni.....</b>	<b>12</b>
<b>7. Revoca e restituzione dell'aiuto .....</b>	<b>12</b>
<b>8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità .....</b>	<b>13</b>

## 1. Obiettivi e finalità

La Regione Marche intende sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo per contenere le conseguenze economiche conseguenti alla guerra Russo Ucraina, garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo con particolare riferimento alla cooperazione ed alle organizzazioni dei produttori del settore carni bovine. In tale contesto, l'intervento è finalizzato a fornire liquidità al sistema associativo per non mettere a rischio la continuità delle attività aziendali proprie e di conseguenza dei propri soci, con particolare riferimento ai produttori di vitelli da ristallo da carne della Regione Marche,

## 2. Ambito territoriale

Intero territorio della Regione Marche.

## 3. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad **€ 300.000,00**.

## 4. Descrizione del tipo di intervento

### 4.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

#### 4.1.1 *Requisiti del soggetto richiedente*

Sono soggetti richiedenti:

- Cooperativa agricola;
- Organizzazione di produttori riconosciuta dalla Regione Marche.

Il soggetto richiedente al momento della presentazione della domanda deve:

- operare nel settore della carne bovina con maggioranza dei soci allevatori, sede legale od operativa nella Regione Marche;
- essere iscritto all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 e s.m.i. e l'eventuale applicazione della compensazione di contributi previdenziali ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

### 4.1.2 Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 2) essere iscritta alla Camera di Commercio;
- 3) con riferimento alle dimensioni:
  - non essere in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019 OPPURE
  - trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31.12.19, a seguito dell'epidemia di COVID-19 e s.m.i. OPPURE,
  - essere microimprese o piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (OPPURE, in caso abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, abbiano rimborsato il prestito o abbiano revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (OPPURE, in caso abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione).
- 4) i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non debbono essere destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;
- 5) avere un numero di soci con allevamento e sede legale od operativa nella Regione Marche non inferiore a 150 .

## 4.2 Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel pagamento di un aiuto "una tantum" alla Cooperazione ed Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Marche per far fronte all'attivazione di una nuova filiera di bovini da ristallo marchigiani , come di seguito precisato:

- attivazione di un centro zootecnico con l'obiettivo di introdurre ed ingrassare almeno n. 500 vitelli da ristallo marchigiani - solo capi bovini da carne dei soci con allevamento e sede legale od operativa nella Regione Marche.

L'entità del sostegno è fissato per la Cooperazione e/o Organizzazioni di produttori riconosciuta dalla Regione Marche in relazione alla dimostrazione di aver attivato al momento di presentazione della domanda un centro zootecnico con l'obiettivo di introdurre ed ingrassare almeno n. 500 vitelli da ristallo marchigiani - solo capi bovini da carne dei soci con allevamento e sede legale od operativa nella Regione Marche (verranno verificate le richieste di adesione ed i movimenti in BDN – Banca Dati dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale).

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

Non sono comunque ammissibili:

- L'attivazione di una filiera di bovini da carne da ristallo provenienti da allevamenti senza schede di adesione ed i cui soci hanno allevamento e sede legale od operativa fuori dalla Regione Marche .
- le spese tecniche per la compilazione e presentazione della domanda di indennizzo.

### 4.3 Importi ed aliquote dell'aiuto

Il sostegno è concesso in forma di contributo forfettario per Cooperativa e Associazione di produttori riconosciuta dalla Regione Marche.

Per la determinazione del contributo forfettario si applica la seguente metodologia:

1) Verifica in BDN dell'avvenuta attivazione di un centro zootecnico nell'anno 2022 e relativa movimentazione dei capi ;

2) Verifica delle schede di adesione dei soci fino ad un numero minimo di n. 500 capi.

Ripartizione proporzionale dei fondi disponibili sulla base del peso percentuale aziendale, tenendo conto che per ciascuna cooperativa/Associazione di prodotto riconosciuta dalla Regione Marche il tasso di finanziamento potrà essere fino al 100% e che l'importo massimo concedibile per singolo beneficiario non potrà essere superiore a 250.000,00 euro.

Gli aiuti del presente atto sono cumulabili con quelli previsti da altri atti approvati per l'emergenza COVID-19, nei limiti previsti dal regime di aiuto di seguito indicato.

#### 4.3.1 Regime d'aiuto

Gli aiuti saranno concessi nel quadro del regime dallo Stato Italiano SA. 105191/2022 2.1

**Nuovo Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a seguito dell'aggressione della Russia all'Ucraina, adottato con la Comunicazione della Commissione del 9 marzo 2023 (C(2023) 1711 final,**

### MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

#### 2.1. Aiuti di importo limitato

Oltre alle possibilità esistenti basate sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina e/o dalle sanzioni imposte - o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - può costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata durante la crisi attuale.

La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le disposizioni specifiche relative ai settori dell'agricoltura primaria e della pesca e dell'acquacoltura sono stabilite al punto 56):

a.l'importo complessivo dell'aiuto non supera in alcun momento 2 milioni di EUR per impresa <sup>(58)</sup>. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie <sup>(59)</sup>, prestiti <sup>(60)</sup> e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non

superi il massimale di 2 milioni di EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti sono concessi sulla base di un regime con budget previsionale;

c. l'aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2023 <sup>(61)</sup>;

d. l'aiuto è concesso a imprese colpite dalla crisi;

e. gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli <sup>(62)</sup> sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

(56) In deroga al punto 55, lettera a), agli aiuti concessi alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura si applicano, oltre alle condizioni di cui al punto 55, lettere da b) a d), le seguenti condizioni specifiche:

a. l'importo complessivo degli aiuti non supera in alcun momento i 250 000 EUR per impresa attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e i 300 000 EUR per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura <sup>(63)</sup>; gli aiuti possono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie <sup>(64)</sup>, prestiti <sup>(65)</sup> e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il relativo massimale complessivo di 250 000 EUR o 300 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;

b. gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non sono stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

c. gli aiuti alle imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano alcuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 <sup>(66)</sup>.

(57) Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente al punto 55, lettera a) e al punto 56, lettera a), si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato deve garantire, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il relativo massimale e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 2 milioni di EUR per impresa. Se un'impresa è esclusivamente attiva nei settori di cui al punto 56, lettera a), non dovrebbe essere superato l'importo massimo complessivo di 300 000 EUR per impresa.

(58) Le misure concesse ai sensi della presente comunicazione sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2024 e siano rispettate le condizioni di cui alla presente sezione.

Gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.1 del quadro temporaneo "Aiuti di importo limitato" possono essere cumulati sia con gli aiuti di cui al paragrafo 3.2 "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti", sia con gli aiuti concessi in applicazione del paragrafo 3.4 "Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine". Le agevolazioni concesse possono altresì essere cumulate con aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Nel rispetto del regime di aiuto verrà adottata la seguente misura attuativa che andrà registrata nel catalogo degli aiuti come di seguito precisato:

“Misure urgenti per favorire la liquidità nella cooperazione e nelle organizzazioni dei produttori del settore carni bovine della Regione Marche a seguito del conflitto russo-ucraino”.

Tutti gli aiuti da concedere verranno inseriti nel registro aiuti del SIAN.

## 4.4 Criteri di sostegno

Non sono previsti criteri di selezione delle domande.

## 5 Fase di ammissibilità

I termini del procedimento sono fissati in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria ai richiedenti per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. par 5.3.1) interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine indicato. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

### 5.1 Presentazione della domanda

#### 5.1.1 *Modalità di presentazione delle domande*

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- caricamento su SIAR dei dati previsti dal modello di domanda
- caricamento su SIAR degli allegati
- sottoscrizione della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante specifica smart card (Carta Raffaello), o altra carta servizi abilitata al sistema; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema della carta servizi che intendono utilizzare;

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla AdG.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda. Pertanto il SIAR non consentirà la presentazione di una nuova domanda.

Può essere presentata una nuova domanda soltanto se la precedente è stata ritirata.

Oltre ai dati identificativi del richiedente la domanda conterrà le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000:

- a) di aver preso visione di tutte le disposizioni del bando in oggetto e di accettarle;
- b) che per gli stessi aiuti non sono stati richieste e ottenute agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali;
- c) che i soggetti con poteri di amministrazione ed i direttori tecnici non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;

d) **(nel caso di media impresa)** di essere una media impresa ai sensi della Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione e di:

- non essere impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019;

oppure

- trovarsi in una situazione di difficoltà successivamente al 31 dicembre 2019 a seguito dell'epidemia di COVID-19 e s.m.i.;

**(nel caso di micro o piccola impresa)** di essere una piccola o microimpresa (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria), che non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e che non ha ricevuto aiuti per il salvataggio (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per il salvataggio, abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione) o aiuti per la ristrutturazione (oppure, in caso abbia ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non siano più soggette a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti a titolo della presente comunicazione), secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione UE C(2020) 4509 final del 29 giugno 2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID - 19 e s.m.i".

e) di non essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati; oppure di essere impresa beneficiaria di aiuti di stato illegali non rimborsati pari a Euro \_\_\_\_\_, dal giorno \_\_\_\_\_, e di essere a conoscenza che il contributo spettante sarà decurtato dell'importo dovuto o non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data di erogazione;

f) nel caso di importi superiori a € 5.000,00 dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii.



- g) di avere un numero di soci con allevamento e sede legale od operativa nella Regione Marche pari a \_\_\_\_\_ ;
- h) di avere attivato un centro zootecnico nell'anno 2022 ;
- i) di richiedere alla Regione Marche ai sensi del presente bando un contributo pari ad Euro \_\_\_\_\_ relativo all'avvenuta attivazione di una nuova filiera di bovini da carne da ristallo marchigiani per contenere le conseguenze economiche conseguenti alla guerra Russo Ucraina, garantire la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo agricolo con particolare riferimento alla cooperazione ed alle organizzazioni dei produttori del settore carni bovine.

### *5.1.2 Termini per la presentazione delle domande*

La domanda deve essere presentata a partire **dal giorno 13 novembre 2023 e fino al giorno giovedì 30 novembre 2023**, termine perentorio.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

La verifica viene effettuata entro 5 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

### *5.1.3 Documentazione da allegare alla domanda:*

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) Copia della Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il Presidente della Cooperativa/Organizzazione di prodotto riconosciuta dalla Regione Marche a presentare domanda di contributo per il presente bando
- b) **(nel caso di micro impresa o piccola impresa)**, copia integrale della denuncia IVA **Modello 2022** - periodo d'imposta 2021 e copia integrale della denuncia IVA **Modello 2023** - periodo d'imposta 2022-, comprensiva della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- c) **(nel caso di media impresa, che dichiari di non essere in difficoltà)** attestazione resa da un soggetto abilitato o da chi detiene la contabilità dell'impresa, secondo l'apposita modulistica disponibile nell'area pubblica del SIAR, che l'impresa richiedente non rientra fra quelle classificate come "IMPRESA IN DIFFICOLTA'" al 31/12/2019;
- d) Per l'annualità 2022 elenco dei soci della Cooperativa/Associazione di prodotto riconosciuta dalla Regione Marche;
- e) Schede di adesione dei soci fino ad un numero minimo di n. 500 capi da ristallo .
- f) Relazione sull'avvenuta attivazione della nuova filiera di vitelli da ristallo precisando di avere già introdotto nel centro zootecnico n. \_\_\_\_\_ capi e di avere già raccolto schede di adesione per n. \_\_\_\_\_ capi fino ad un numero minimo di n. 500 capi.

- g) elenco dei soci conferenti con indicato per ognuno di essi la sua sede legale o sede operativa, l'ubicazione del proprio allevamento, il codice aziendale del proprio allevamento, il numero dei capi conferiti o di prossimo conferimento come da schede di adesione di cui al punto e) .

#### 5.1.4 *Richieste integrazioni documentali*

Qualora per lo svolgimento della istruttoria fosse necessario acquisire specifica documentazione al richiedente viene inviata, tramite SIAR, una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta esclusivamente tramite SIAR, la documentazione o le informazioni richieste, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC), dalla data di invio della PEC<sup>1</sup>.

## 5.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda

#### 5.2.1 *Controlli in fase di istruttoria*

Le verifiche comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

L'istruttoria è effettuata dalle Strutture Decentrate Agricoltura della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche e consiste:

1. verifica della regolarità della domanda e degli allegati;
2. verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente bando attraverso il controllo del 100% delle cooperative / Associazione di produttori che presenteranno richiesta di contributo;
3. verifica della regolarità dei versamenti dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 e s.m.i.;
4. verifica del casellario giudiziale.

---

<sup>1</sup> Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

5. in merito alle verifiche antimafia si procederà ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sotto condizione risolutiva all'erogazione dell'aiuto.
6. Verifica in BDN dell'avvenuta attivazione di un centro zootecnico nell'anno 2022 e relativa movimentazione dei capi ;
7. Verifica delle schede di adesione dei soci fino ad un numero minimo di n. 500 capi.

## 5.3 Completamento dell'istruttoria, concessione contributo e pagamento del contributo

### 5.3.1 *Richiesta di riesame e provvedimento di non ammissibilità*

Al termine delle valutazioni, nel caso di inammissibilità totale o parziale della domanda, il richiedente può richiedere, esclusivamente tramite SIAR, entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio il riesame e la ridefinizione della propria posizione, attraverso la presentazione di memorie scritte, eventualmente corredate da documenti tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC) dalla data di invio della PEC.

Esse saranno esaminate da una apposita Commissione da designarsi con successivo provvedimento.

A conclusione dell'attività istruttoria, nel caso di inammissibilità totale della domanda, il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente **della struttura regionale competente**, conterrà anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione, o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

### 5.3.2 *Pubblicazione dell'elenco e comunicazione di riconoscimento del sostegno*

Per le domande risultate ammissibili, il Responsabile regionale di procedimento predispone l'elenco delle domande finanziabili.

L'elenco è approvato con decreto del Dirigente della struttura regionale competente in materia. Per ciascun beneficiario verrà acquisito il COR per la registrazione in SIAN dell'aiuto individuale. Con medesimo atto viene anche decretata la concessione e liquidazione degli aventi diritto.

Il decreto è pubblicato sul sito [www.norme.marche.it](http://www.norme.marche.it) ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile nella pagina dedicata.

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione di finanziabilità è inviata a firma del responsabile regionale di procedimento.

## **6 Impegni**

Tramite la sottoscrizione della richiesta, il richiedente si impegna a:

1. accettare le disposizioni del bando;
2. essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva) al momento dell'erogazione del contributo, fatte salve eventuali deroghe normative connesse all'emergenza COVID-19 e s.m.i.;
3. consentire l'accesso in azienda per un'agevole consultazione della documentazione amministrativa da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

## **7 Revoca e restituzione dell'aiuto**

La revoca dell'aiuto è disposta al verificarsi delle seguenti situazioni:

- le dichiarazioni rese risultano in tutto o in parte non rispondenti al vero;
- mancato rispetto di ognuno degli impegni previsti al paragrafo 6;
- nel caso in cui il beneficiario sia stato posto in liquidazione o sia ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o a procedure esecutive;
- in conseguenza degli esiti dei controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.

In caso di revoca, se il contributo è stato erogato, l'impresa deve restituire alla Regione Marche, l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale. Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento delle somme erogate.

Qualora gli importi non vengano restituiti la Regione dà corso alle procedure di recupero coattivo con provvedimento ingiuntivo.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o per risvolti di natura penale, la Regione Marche si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

## 8. Informativa trattamento dati personali e pubblicità <sup>2</sup>

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, [rpd@regione.marche.it](mailto:rpd@regione.marche.it).

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) sono le DGR n. 1518 del 02/12/2019 e DGR 723 del 14/6/2021.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) .

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

---

<sup>2</sup> D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 . Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Struttura Decentrata Agricoltura di Pesaro Urbino presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.